

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA, BOZZI, ZANONE

Presentata il 19 maggio 1977

Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica Italiana.
Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia.
Status e diritti dei suoi appartenenti e norme di
comportamento degli stessi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le molteplici manifestazioni, quasi sempre gravi e preoccupanti, di una sempre più aggressiva criminalità, caratterizzata da notevole e colaudata capacità organizzativa e tecnica, nonché dalla disponibilità di ingenti mezzi finanziari (spesso frutto di autofinanziamento del crimine), le forme particolarmente drammatiche e insidiose con le quali si realizza la criminalità politica ed il sistematico turbamento dell'ordine pubblico, hanno provocato un vasto allarme sociale. L'opinione pubblica — naturalmente sempre sensibile ai problemi dell'ordine pubblico che spesso invade brutalmente la sfera di libertà dei privati — e le stesse forze politiche sono rimaste scosse di fronte a numerosi reati che aggredendo più profondamente le basi della convivenza civile e, quindi, dell'ordine democratico minacciano di indebolire e spesso depauperano la credibilità della legge e delle istituzioni, che è fondamento del consenso popolare, proprio dei regimi di libertà.

Dinanzi a questi fatti il problema della ristrutturazione dei servizi di polizia (definita a giusto titolo « riforma della polizia ») cioè degli strumenti di cui lo Stato democratico deve poter disporre per salvaguardare le istituzioni, l'ordine legale e la libertà civile del cittadino, si pone in modo reale ed attuale per non dire urgente ed improcrastinabile.

Non va poi dimenticato che la sempre e più vasta e sentita materia dei diritti civili e della riorganizzazione in senso democratico delle strutture amministrative ed esecutive dello Stato, importa che i servizi di polizia siano organizzati non solo coordinando l'esercizio delle funzioni di autorità con il carattere democratico dello Stato e della società ma modificando lo statuto giuridico di chi è impiegato in tali servizi per rendere legittima l'organizzazione associativa, la rappresentanza sindacale e la tutela dei diritti di lavoro.

Le numerose iniziative politiche e sindacali, i vasti dibattiti a livello di opinione

pubblica, l'ampio spazio riservato al riordinamento della polizia dalla stampa quotidiana e periodica, sottolineano il livello di interesse che tale problema ha ora raggiunto.

Verso l'attuazione di una concreta seppur limitata riforma spinge anche l'attuale situazione interna, disciplinare, morale e psicologica, delle forze di polizia dipendenti dal Ministero dell'interno: funzionari di pubblica sicurezza e Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione di pubblica sicurezza è notoriamente pervasa da una duplice non producente tensione: « prefettizi-funzionari di pubblica sicurezza » e « funzionari di pubblica sicurezza-ufficiali del Corpo delle guardie ».

La prima tensione tra « prefettizi » in genere e funzionari di pubblica sicurezza, specie di più alto livello, deriva da una distribuzione di poteri che sembra non più adeguata alla professionalità e alla tecnica dell'esercizio delle funzioni di polizia.

La seconda costante carenza d'intesa trova origine in un impiego assolutamente non adeguato degli ufficiali del Corpo nell'attuale organizzazione. Causa di ciò, la struttura del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza caratterizzato dalla qualifica di corpo militare, con creazione di strutture parallele, senza una effettiva autonomia di funzioni, essendo queste limitate all'inquadramento del personale, a funzioni di supporto delle strutture civili di polizia e di impiego strumentale subalterno (ad esempio, reparti celere).

Anche nell'ambito dei sottufficiali e delle guardie si sono venute a creare difficili situazioni di grave squilibrio. Da un lato, infatti, vi è un largo impiego di questi militari in attività di polizia (ad esempio: presso le squadre mobili, gli uffici politici e di polizia amministrativa) che nulla hanno a che vedere con il carattere militare di un corpo; d'altro lato molti militari sono utilizzati in funzioni non di polizia, ma impiegate, esecutive e d'ordine, che ugualmente non giustificano il carattere militare dello stato del personale.

Inoltre, vi è da considerare che molti dei militari utilizzati in servizi di polizia hanno una doppia dipendenza: dal funzionario di polizia per l'impiego, dall'ufficiale del corpo per quanto attiene alla disciplina e alla gerarchia, con negativa incidenza sulla funzionalità dei servizi e sul concreto uso dei poteri disciplinari.

Nell'ambito della « riforma della polizia » debbono individuarsi, da un lato, la gerarchia degli interessi e degli scopi che si vogliono tutelare e dall'altro il ventaglio dei problemi cui un disegno di riforma deve estendersi per avere i necessari caratteri di organicità e funzionalità.

Se è vero che la proposta di una riforma della polizia è stata prospettata alla pubblica opinione in chiave di « sindacalizzazione » del personale di polizia e di modifiche di stato del personale che hanno le loro premesse nella cosiddetta « smilitarizzazione » è peraltro certo che una seria riforma deve essere anzitutto volta ad una organizzazione più efficiente, coordinata ed economica dei servizi di tutela dell'ordine e di prevenzione e repressione del crimine; la riforma deve cioè garantire ed assicurare la difesa delle istituzioni, dell'ordine legale, della libertà e dei diritti del cittadino in modo conforme ai principi democratici e con un grado di efficienza corrispondente alla domanda di sicurezza e giustizia di una società moderna.

È così, a dire il vero, che la riforma della polizia è concepita dalle forze politiche e dalle più avvertite componenti del movimento sindacale.

Ciò non significa che si debba considerare come di secondo ordine la riforma dello statuto dei dipendenti volta ad offrire maggiori garanzie di tutela della dignità del lavoro e degli interessi economici e professionali.

Un più ampio spazio di partecipazione per la tutela dei diritti professionali ed economici, anche in forma sindacale, è un fatto che ha un suo autonomo valore sul piano della democrazia; l'arricchimento professionale e l'accrescimento di corresponsabilità che esso comporta è un fattore positivo nella gestione delle strutture in considerazione della esigenza che gli appartenenti alle forze di polizia abbiano un livello di professionalità e di responsabile consapevolezza dei propri poteri, doveri e diritti.

Per questo, il problema dello statuto dei dipendenti della polizia e del regime dei loro diritti sindacali è un momento non solo importante nella riforma della polizia.

Ma nell'elaborare e nell'attuare un disegno di riforma in questo delicato settore di attività dello Stato, obiettivo primario rimane però la più efficiente tutela dell'ordine legale e della sicurezza delle istitu-

zioni e dei cittadini in un quadro di garantita certezza democratica.

Da quanto esposto fin qui risulta evidente che nella riforma della polizia si ricomprendono i seguenti problemi :

a) attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza;

b) riordinamento dell'amministrazione di polizia inquadrata nel Ministero dell'interno (ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, corpo delle guardie di pubblica sicurezza, corpo di polizia femminile);

c) statuto delle forze di polizia; stato giuridico del personale; disciplina, regime dei diritti politici e sindacali;

d) riordinamento delle autorità e degli uffici di direzione politica e di alta amministrazione delle forze di polizia;

e) coordinamento delle attività di polizia;

f) servizio di polizia amministrativa.

Solo affrontando e risolvendo organicamente questi problemi si può realizzare una riforma che abbia come risultato una più efficiente organizzazione e che soddisfi le esigenze di difesa democratica e di sicurezza civile, in una giusta composizione degli interessi economici, professionali e morali di coloro che prestano servizio nelle forze di polizia.

Soluzione organica di tutti gli indicati problemi non significa, peraltro, soluzione contestuale.

L'esigenza, da un lato, di regolamentare i diritti politici e sindacali del personale, anche al fine di evitare che si accentrino e diventino ingovernabili le spinte che in tal senso provengono dal personale stesso e dall'altro, di rendere concretamente applicabile il regime disciplinare che si ritiene necessario dettare a seguito della civilizzazione della polizia, possono consigliare di addivenire con immediatezza alla così detta « smilitarizzazione », alla « sindacalizzazione » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e ad una nuova regolamentazione della disciplina purché si abbia ben chiaro il quadro complessivo della riforma ed in ordine ad esso si siano già fatte le scelte di fondo, rinviando ad altra legge — eventualmente da adottarsi a mezzo di delega al Governo — la definizione della restante, complessa e fondamentale materia.

* * *

La previsione normativa allegata prevede l'istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana come corpo civile; inutile appare qui spiegare le ragioni della smilitarizzazione che trovano fondamento non soltanto nella logica e in una valutazione realistica dell'attuale momento, ma anche nella eccezionalità del provvedimento con cui, nei giorni successivi alla caduta del fascismo, si giunse alla militarizzazione della pubblica sicurezza.

Come conseguenza della scelta deriva, direttamente, la necessità di dare uno *status* profondamente innovativo agli appartenenti al corpo. Detto *status* comporta l'esercizio dei diritti sindacali da espletarsi in veri e propri sindacati di polizia con struttura democratica ed aperti, esclusivamente, agli appartenenti al corpo.

L'esercizio di detti diritti, per la natura e la funzione di coloro che sono chiamati a goderne, trova un limite nei divieti di sciopero, di iscrizione a partiti politici e di collegamento fra i sindacati di polizia e le altre organizzazioni sindacali che sono tre aspetti fra loro evidentemente collegati.

L'esercizio dei diritti sindacali potrà dunque avvenire in Associazioni sindacali con caratteristiche diverse dalla maggioranza delle organizzazioni affini ma non per questo meno capaci di adeguatamente tutelare gli associati.

Gli appartenenti al corpo avranno infatti diritto di tenere riunioni o assemblee negli uffici e nelle caserme, proporre modifiche normative concernenti il trattamento del personale o miglioramenti retributivi.

Per dare maggiore forza al sindacalismo libero nel Corpo di polizia è prevista una rappresentanza sindacale elettiva a suffragio universale, degli appartenenti al corpo; la elezione avverrà su liste plurime che siano espressione delle diverse organizzazioni sindacali di polizia. Il consiglio sindacale di polizia è composto da 15 membri ed ha la rappresentanza esclusiva di tutti i membri, e relativi interessi, del Corpo di polizia.

Altre norme della presente proposta di legge sono relative al comportamento degli appartenenti al Corpo nonché alle sanzioni disciplinari e penali ed all'orario di lavoro. In particolare l'orario di servizio è previsto, per tutti, in 42 ore settimanali con diritto ad un giorno di riposo la settimana ed altresì ad una retribuzione straordinaria.

ria, non forfettaria, per attività o servizio prestato in ore eccedenti quelle previste.

Le sanzioni disciplinari e penali subiscono, nella presente proposta, un miglioramento e un completamento destinati a dare maggiore certezza, ed anche chiarezza, al dettato normativo.

Taluni provvedimenti trovano una semplificazione destinata a meglio adeguare le fattispecie concrete ad ipotesi normative.

Infine, per quel che concerne le norme finali e transitorie, si sottolinea la migliore tutela giurisdizionale, offerta, dalla previsione normativa, agli appartenenti al corpo nonché il trasferimento alla magistratura civile dei procedimenti penali in corso e pendenti davanti al tribunale militare.

In tema di stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e di quiescenza la presente normativa, per quanto specifica, è da ritenersi — come del resto si dice letteralmente nel testo — di natura provvisoria

in attesa di una nuova organizzazione generale sui servizi, dei compiti relativi alla delicata materia del coordinamento, dello sviluppo delle carriere.

Il presente provvedimento (articolo 36) disciplina poi provvisoriamente i compiti dei funzionari, degli ufficiali di pubblica sicurezza, delle ispettrici di polizia equiparando le funzioni mediante un'estensione paritetica delle stesse.

* * *

Con la presente proposta di legge non si pretende di dare soluzione ai molti problemi dell'ordine pubblico e della vita della polizia in Italia, ma soltanto di offrire un contributo, una risposta alle molte attese dell'opinione pubblica, dei cittadini nel loro complesso, in primo luogo degli appartenenti al Corpo di polizia cui la legge affida compiti vitali nella società.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

COSTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 1.

*(Istituzione del Corpo di polizia
della Repubblica italiana).*

È istituito il Corpo di polizia della Repubblica italiana; il decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è abrogato.

ART. 2.

(Unificazione dei Corpi e funzioni).

Sono unificati nel Corpo di polizia della Repubblica italiana:

il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

l'amministrazione di pubblica sicurezza;

il Corpo di polizia femminile.

Il Corpo di polizia della Repubblica italiana ha come scopo la tutela dell'ordine civile e sociale, della pacifica convivenza fra cittadini, nel rispetto delle norme vigenti. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale valgono le norme di cui all'articolo 37 e seguenti della presente legge.

ART. 3.

(Dipendenze e status).

Il Corpo di polizia della Repubblica italiana è alle dipendenze del Ministro dell'interno, ha carattere civile e rientra fra i corpi armati dello Stato; al personale del corpo si applicano — per quanto non sia previsto dalla presente legge — le norme relative al personale civile dello Stato.

Restano immutate le norme che disciplinano qualifiche e funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

ART. 4.

(Il Sovrintendente di polizia).

A capo del Corpo di polizia della Repubblica italiana è preposto il sovrintendente di polizia.

Egli è nominato dal Consiglio dei ministri che provvede altresì alla nomina di un vice sovrintendente di polizia.

Il Sovrintendente di polizia è alle dipendenze del Ministro degli interni e ne esegue le direttive.

ART. 5.

*(Direzione generale di polizia
e sue funzioni).*

La direzione generale di polizia, di cui fanno parte il Sovrintendente di polizia, il vice sovrintendente nonché 10 membri del Corpo di polizia — nominati dal Ministro degli interni e scelti fra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore, di cui 5 con incarico di questore — ha il compito di curare il coordinamento dell'attività della polizia con quella degli altri Corpi nonché di determinare i servizi d'istruzione, di specializzazione, di attività tecniche o amministrative del Corpo.

ART. 6.

(Organi territoriali).

Il Corpo di polizia della Repubblica italiana si riparte territorialmente in questure, commissariati alle dipendenze delle questure, stazioni di polizia alle dipendenze dei commissariati.

L'ordinamento e il numero dei dipendenti dalle questure, nonché dai commissariati e dalle stazioni sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

*(Equiparazione del servizio
con quello militare).*

Il servizio prestato — per almeno 12 mesi — nel Corpo di polizia della Repubblica italiana è considerato, per ogni effetto, come servizio militare di leva.

ART. 8.

(Doveri e subordinazione).

I funzionari e agenti di polizia hanno doveri di subordinazione gerarchica verso:

- a) il Ministro dell'interno;

b) i sottosegretari di Stato per l'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza;

c) il Sovrintendente della polizia, i vice sovrintendenti della polizia e tutti i superiori del Corpo di polizia della Repubblica Italiana;

d) i funzionari o agenti di polizia, ancorché pari o inferiori di qualifica o di grado, se investiti di funzioni direttive o di comando, nei limiti delle loro attribuzioni e nell'ambito dell'ufficio, reparto od ente cui ciascuno di essi è preposto.

In funzionari e agenti di polizia hanno doveri di subordinazione funzionale, nei casi previsti dalla legge, verso:

- a) il prefetto;
- b) l'autorità giudiziaria.

ART. 9.

(Ordini legalmente dati).

L'appartenente al Corpo deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico e che siano attinenti al servizio e alla disciplina.

Se ritiene l'ordine illegittimo deve segnalarlo allo stesso superiore; ha il dovere però di adeguarvisi quando l'ordine sia rinnovato per iscritto. In caso di urgenza, l'ordine può essere rinnovato verbalmente ed il dipendente deve eseguirlo: il superiore ha però l'obbligo di rinnovarlo per iscritto quando sia cessata l'urgenza.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo e del reato risponde sempre il superiore che lo ha impartito.

TITOLO II

DIRITTI POLITICI E DI RAPPRESENTANZA SINDACALE — ORDINE GERARCHICO

ART. 10.

(Diritti sindacali).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica Italiana possono esercitare i diritti sindacali nelle forme e con i limiti previsti dalla presente legge.

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica Italiana possono associarsi in sindacati di polizia ai quali risultino esclusivamente iscritti appartenenti al Corpo di polizia.

Nessun sindacato di polizia della Repubblica Italiana può collegarsi con altre associazioni sindacali.

Le associazioni sindacali dei membri del Corpo di polizia debbono comunicare al Ministro dell'interno lo statuto dell'associazione nonché la consistenza numerica degli iscritti con le eventuali variazioni.

ART. 11.

(Divieto di sciopero).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica Italiana non possono far ricorso allo sciopero.

ART. 12.

(Esercizio dei diritti sindacali).

I sindacati di polizia devono strutturarsi secondo un ordinamento interno a base democratica; i relativi statuti devono essere trasmessi al Ministero degli interni. Gli appartenenti al Corpo hanno diritto di tenere riunioni o assemblee negli uffici o nelle caserme sempre che ciò non osti con il servizio; alle stesse riunioni non possono prendere parte persone estranee al Corpo.

Tutte le cariche all'interno dei sindacati di polizia devono essere ricoperte esclusivamente da appartenenti al Corpo.

ART. 13.

(Esercizio di attività politiche).

Agli appartenenti al Corpo di polizia è vietato d'iscriversi a partiti o movimenti politici nonché di svolgere attività che costituiscano manifestazioni pubbliche di adesione a partiti o movimenti politici.

Gli appartenenti al Corpo di polizia possono presentarsi candidati alle elezioni, sia amministrative sia politiche, e svolgere i relativi mandati nei limiti delle leggi vigenti; gli stessi non possono partecipare in divisa a manifestazioni politiche salvo che vi siano comandati in servizio.

ART. 14.

(Associazioni sindacali di Polizia).

Le organizzazioni sindacali di polizia sono federate nel Consiglio sindacale di polizia che le rappresenta nella loro globalità.

Il Consiglio sindacale di polizia è costituito da 15 membri eletti da tutti gli appartenenti al Corpo di polizia mediante sistema proporzionale nell'ambito di una o più liste presentate dalle diverse associazioni sindacali di polizia.

Al Consiglio sindacale di polizia è attribuita, nei confronti dell'amministrazione la rappresentanza esclusiva di tutti i membri del Corpo di polizia.

ART. 15.

(Facoltà di contrarre matrimonio).

Sono abrogate le norme che limitano per il personale di polizia la facoltà di contrarre matrimonio prima del 26° anno.

TITOLO III.

NORME DI COMPORTAMENTO
E SANZIONI DISCIPLINARI E PENALI -
ORARIO DI LAVORO - ALLOGGIO -
RETRIBUZIONE.

ART. 16.

(Alloggio e orario di lavoro - Retribuzione).

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di alloggiare in caserma durante il periodo della ferma triennale nonché durante la frequenza del primo biennio delle scuole professionali.

Per gravi esigenze di ordine pubblico può essere fatto ad essi obbligo della permanenza in caserma o in ufficio.

L'orario di servizio per tutti gli appartenenti al Corpo è di 42 ore settimanali con diritto ad un giorno di riposo la settimana.

Quando le esigenze lo richiedano sono tenuti a prestare servizio, con diritto a retribuzione (che non potrà essere forfettario), oltre l'orario normale di 42 ore la settimana.

ART. 17.

(Funzioni e trasferimenti).

Tutti gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica con i relativi diritti.

I trasferimenti avvengono a richiesta dell'interessato o per motivi di esigenze di servizio: la determinazione di questa ultima spetta alla Direzione generale della polizia.

ART. 18.

(Uniforme).

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio salvo i casi previsti dal regolamento o determinati da esigenze di servizio. Sull'uniforme in luogo della stelletta figurerà lo stemma della Repubblica italiana.

ART. 19.

(Sanzioni per trasgressioni disciplinari).

Le sanzioni per trasgressioni disciplinari sono le seguenti:

richiamo;
censura;
sospensione dal servizio;
espulsione dal Corpo.

ART. 20.

(Richiamo).

Il richiamo può essere orale o scritto ed è relativo a lievi trasgressioni: è sempre scritto in caso di recidiva.

ART. 21.

(Censura).

La censura è inflitta in caso di:

- a) inosservanza ai propri doveri d'ufficio;
- b) grave negligenza;
- c) assenza ingiustificata;
- d) mancata tutela degli appartenenti al Corpo.

ART. 22.

(Sospensione).

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per un periodo da uno a dodici mesi.

Detta sanzione è inflitta:

- 1) nei casi di cui all'articolo 21 quando presentano particolare gravità;
- 2) per violazione del segreto d'ufficio a cui sia conseguito un particolare momento;
- 3) per grave turbamento del servizio conseguente e qualsivoglia fatto doloso o colposo dovuto all'appartenente al Corpo;
- 4) per interesse personale nell'esercizio delle funzioni.

ART. 23.

(Espulsione - Destituzione di diritto).

L'espulsione è inflitta, anche in assenza di sanzione penale:

- a) per gravissimo abuso di autorità;
- b) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio con nocimento per lo Stato, enti pubblici o privati;
- c) per distrazione di somme amministrative o tenute in disparte;
- d) per richiesta o occultazione di compensi per attività d'ufficio;
- e) per grave abuso di autorità;
- f) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente;
- g) per assenza ingiustificata dal servizio prolungata nel tempo (oltre i 7 giorni);
- h) per ubriachezza nell'esercizio del servizio che arrechi pregiudizio all'espletamento delle funzioni;
- i) per gravi atti di insubordinazione o per istigazione all'insubordinazione.

L'appartenente al Corpo è destituito di diritto a seguito di condanna penale che comporti la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione o arte ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

ART. 24.

(Assistenza del difensore).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana sottoposti a procedimento disciplinare hanno — in caso di inchiesta formale — la facoltà di farsi assistere da un difensore.

ART. 25.

(Tutela giurisdizionale).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana sono soggetti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa.

ART. 26.

(Abbandono di posto).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che essendo in servizio di guardia, di ordine pubblico o di sicurezza abbandoni il posto od il servizio o violi la consegna, è punito con la reclusione fino ad un anno; se dal fatto derivi pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica o privata ovvero per le installazioni o gli edifici affidati alla sua vigilanza la pena è aumentata.

ART. 27.

(Turbamento del servizio).

L'appartenente al Corpo di polizia che, senza giustificato motivo, rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine relativo al servizio di ordine pubblico o di sicurezza, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, sempre che il fatto non costituisca reato previsto e punito dall'articolo 329 del codice penale.

La pena è della reclusione da un anno a tre anni se l'appartenente al Corpo omette o ritarda di assumere il servizio, ovvero lo abbandona, al fine di turbare la continuità o la regolarità del servizio stesso.

Nelle due ipotesi precedenti la pena è aumentata se il colpevole è comandante di reparto ovvero dirigente di ufficio o servizio o se il fatto è commesso da tre o più persone.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 28.

(Sanzioni penali).

I delitti di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del codice penale), oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario (articolo 388 del codice penale), resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale), violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), minacce gravi (articolo 612 del codice penale), commessi da un appartenente al Corpo di polizia nel corso od a causa di un servizio sono puniti con la pena prevista nei rispettivi articoli del codice penale ma le pene sono aumentate fino a un terzo.

ART. 29.

(Movimento di reparto non autorizzato).

Il comandante di un reparto di polizia che, senza ordine ovvero senza necessità ordina il movimento del reparto è punito con la reclusione fino a sei mesi. Restano salve le ipotesi di reato più grave.

ART. 30.

(Impossessamento illecito di armi).

L'appartenente al Corpo di polizia che, s'impossessa di armi, o parti di esse, munizioni o esplosivi sottraendoli al Corpo è punito ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale fatti salvi gli aumenti di pena previsti per l'applicazione di aggravanti comuni.

In ogni caso la pena inflitta, anche dopo l'applicazione di attenuanti o diminuenti, non può essere inferiore ad un anno di reclusione.

Se il compendio di detto furto viene usato — dalla persona che l'ha ricevuta — per commettere delitti contro la persona o il patrimonio, l'appartenente al Corpo, colpevole del fatto di cui al primo comma del presente articolo, è punito a titolo di concorso nel reato.

ART. 31.

(Pubblica intimidazione, devastazione e saccheggio).

I membri del Corpo di polizia della Repubblica italiana responsabili di reato di

cui all'articolo 419 del codice penale (devastazione e saccheggio) o all'articolo 421 del codice penale (pubblica intimidazione) rispondono con la pena prevista in detti articoli aumentati fino alla metà.

ART. 32.

(Danneggiamenti).

Gli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana che in numero di tre o più commettono il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale sono puniti con la sanzione da un anno a cinque anni. Contro gli stessi si procede d'ufficio. La pena è aumentata fino alla metà per i promotori o quando ricorrano le ipotesi previsti dai nn. 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 635 del codice penale.

ART. 33.

(Ubriachezza).

L'appartenente al Corpo di polizia della Repubblica italiana che si trovi in stato di ubriachezza volontaria o colposa è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica o privata, ovvero per le installazioni o edifici affidati alla sua vigilanza, la pena è della reclusione fino ad un anno.

ART. 34.

(Sedizione).

Gli appartenenti al Corpo di polizia che riuniti in numero di tre o più commettono atti di sedizione sono puniti con la pena della reclusione da tre a dieci anni. Per i casi della sedizione la pena non può essere inferiore a cinque anni di reclusione.

ART. 35.

(Espiazione delle pene).

La pena detentiva per i delitti previsti dagli articoli precedenti è scontata nelle case circondariali ordinarie.

ART. 36.

(Equiparazione di trattamento).

Al trattamento economico degli appartenenti al Corpo di polizia della Repubblica italiana si adegua, secondo i livelli di qualifica, quello spettante ai dipendenti delle Forze armate dello Stato che disimpegnano attività di polizia.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 37.

(Norme transitorie in materia di giurisdizione).

I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza davanti ai tribunali militari sono immediatamente trasferiti per la loro definizione:

dall'ufficio del pubblico ministero militare o del giudice istruttore militare all'ufficio del pubblico ministero o del giudice istruttore del tribunale penale della sede del tribunale militare territoriale davanti al quale si procede;
dal tribunale militare territoriale al tribunale penale dello stesso luogo;
dal tribunale supremo militare alla Corte di appello competente in relazione alla sede del tribunale militare territoriale che ha emanato la sentenza contro cui si ricorre.

L'autorità giudiziaria ordinaria competente a norma delle disposizioni precedenti definisce il procedimento penale nelle forme ordinarie, sempre che i fatti per i quali si procede siano previsti come reati dalla legge penale ordinaria e dal presente provvedimento.

ART. 38.

(Disciplina provvisoria del personale).

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia della Repubblica italiana, lo stato giuridico, l'avanzamento, il trattamento eco-

nomico e di quiescenza sono disciplinati, per ciascuna delle categorie facenti parte del nuovo Corpo, dalle disposizioni vigenti, salvo quanto appresso stabilito:

a) il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

Il ruolo delle ispettrici di polizia ed il ruolo delle assistenti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici e ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

I ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione di ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

Il ruolo degli operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assumono la denominazione, rispettivamente di ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e di ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia della Repubblica italiana;

b) gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici e degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana, sono funzionari di polizia e ufficiali di pubblica sicurezza. Le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia della Repubblica italiana, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia della Repubblica italiana, sono agenti di polizia e agenti di pubblica sicurezza.

Gli appartenenti al ruolo organico degli operai permanenti delle scuole e al ruolo organico degli operai dei magazzini del Corpo di polizia non hanno la qualifica di agente di polizia;

c) gli appartenenti al ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia della Repubblica italiana, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono

esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana;

d) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali del Corpo di polizia della Repubblica italiana, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle norme vigenti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia;

e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici del Corpo di polizia, oltre le attribuzioni specifiche previste dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 1959, numero 1083, possono esercitare, in relazione alla qualifica rivestita, anche le attribuzioni ed i compiti propri del personale del ruolo organico dei funzionari del Corpo di polizia, con esclusione dei servizi di ordine pubblico;

f) le appartenenti al ruolo organico delle assistenti del Corpo di polizia esercitano le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria senza le limitazioni di cui alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

Restano ferme le disposizioni che regolano l'attribuzione delle qualifiche e delle funzioni di autorità di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti c), d) ed e), con decreto del Ministro dell'interno, saranno stabilite le funzioni corrispondenti alle qualifiche ed ai gradi degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli ufficiali e delle ispettrici del Corpo di polizia della Repubblica italiana.

Le funzioni e la responsabilità del superiore gerarchico per quanto riguarda la disciplina, l'impiego e l'addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici, sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi.

Analoghe funzioni e responsabilità competono ai funzionari di polizia preposti alla direzione dei commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato, alla direzione delle zone di frontiere terrestri e degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea.

ART. 39.

*(Rapporti informativi e schede valutative.
Disciplina transitoria).*

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale del Corpo di polizia continuano ad applicarsi per ciascuna delle categorie facenti parte del nuovo corpo, le norme sulla compilazione dei rapporti informativi, delle schede valutative, dei giudizi complessivi e dei giudizi di revisione, previste dagli attuali ordinamenti, con le modificazioni di cui al presente provvedimento.

I rapporti informativi e le schede valutative vengono compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno e, nel corso dell'anno in caso di esami, scrutini o valutazioni e in caso di trasferimento o cambio d'incarico, sia del funzionario o agente sia del compilatore. Si concludono con il giudizio complessivo o con il giudizio di revisione soltanto i rapporti informativi e le schede valutative compilati entro il mese di gennaio di ciascun anno.

La scheda valutativa per i funzionari di polizia appartenenti al ruolo organico degli ufficiali che rivestono la qualifica di dirigente superiore viene compilata solo in caso di avanzamento.

I rapporti informativi e le schede valutative sono compilati dal superiore, anche di pari qualifica o grado, purché più anziano, dal quale il funzionario od agente di polizia dipende direttamente per l'impiego, e il giudizio complessivo o di revisione è formulato in unico grado dal superiore di chi ha redatto il rapporto informativo o la scheda valutativa, come di seguito indicato:

1) *Agenti di polizia:*

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia — capo ufficio o comandante di reparto — dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio, o dal sottufficiale comandante di posto di polizia, di distacco, di posto di polizia ferroviaria, di posto mobile, di posto di frontiera o di altro reparto od ufficio di livello equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia — capo ufficio o comandante di reparto — che sia superiore gerarchico del compilatore nella stessa linea di servizio;

2) *funzionari di polizia in servizio presso le questure ed i dipendenti uffici:*

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario dipende direttamente per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia con qualifica di dirigente superiore o grado equivalente preposto alla questura. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia preposto alla questura, il giudizio complessivo e quello di revisione sono formulati dal sovrintendente della polizia;

3) *funzionari di polizia in servizio presso gli istituti di istruzione:*

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia direttore o comandante dell'istituto con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione scuole di polizia presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal sovrintendente della polizia;

4) *funzionari di polizia in servizio presso la polizia stradale, polizia ferroviaria, polizia di frontiera marittima, terrestre, aerea:*

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia, comandante del compartimento di polizia stradale, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza presso il compartimento delle ferrovie dello Stato, o dirigente dell'ufficio di pubblica sicurezza di porto e di frontiera aerea e della zona di frontiera terrestre;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento delle divisioni di polizia stradale e polizia di frontiera, ferroviaria e postale presso la direzione generale di pubblica sicurezza. Ove il rapporto informativo e la

scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal sovrintendente della polizia;

5) *funzionari di polizia in servizio presso gli ispettorati di zona, i reparti celeri, i gruppi di volo, il centro nautico e sommozzatori, gli autocentri, il reparto a cavallo, le zone radio telegrafiche, i magazzini vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento centrale e sussidiari:*

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto per i funzionari di polizia da lui dipendenti; dal funzionario di polizia ispettore di zona per i funzionari in servizio presso l'ispettorato e per i comandanti di reparto; dal vicecapo vicario della polizia per i funzionari ispettori di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal funzionario di polizia ispettore di zona ove il rapporto e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia comandante di reparto; dal vicecapo vicario della polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal funzionario di polizia ispettore di zona; dal sovrintendente della polizia ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal vicecapo vicario della polizia;

6) *medici del Corpo:*

a) il giudizio complessivo e la scheda valutativa sono compilati dal medico di zona per i medici da lui dipendenti; dal dirigente del servizio sanitario per i medici di zona;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente del servizio sanitario presso la direzione generale di pubblica sicurezza, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal medico di zona; dal sovrintendente della polizia, ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente del servizio sanitario;

7) *personale in servizio presso la direzione generale di pubblica sicurezza:*

1) *agenti di polizia:*

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal direttore della sezione o comandante del re-

parto dal quale l'agente direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal direttore della divisione o dal funzionario di polizia superiore gerarchico del compilatore del rapporto o della scheda valutativa;

II) funzionari di polizia:

a) il rapporto informativo e la scheda valutativa sono compilati dal funzionario di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente con qualifica non inferiore a primo dirigente o grado equivalente da cui il funzionario direttamente dipende per il servizio;

b) il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal dirigente superiore o grado equivalente preposto al coordinamento della divisione presso cui il funzionario presta servizio. Ove il rapporto informativo e la scheda valutativa siano compilati dal dirigente superiore, il giudizio complessivo e di revisione sono formulati dal sovrintendente della polizia.

ART. 40.

(*Gravami*).

I funzionari e gli agenti di polizia hanno diritto di prendere visione del giudizio complessivo o di revisione.

Entro 30 giorni dalla presa visione o dalla comunicazione, i funzionari e gli agenti di polizia possono proporre ricorsi, anche in plichi chiusi:

al consiglio di amministrazione se appartenenti al ruolo dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia della Repubblica italiana;

alla commissione d'avanzamento competente secondo il grado rivestito, se appartenenti ai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia.

Il consiglio d'amministrazione o la commissione d'avanzamento, sentiti l'ufficio del personale e l'organo che ha espresso il giudizio complessivo o di revisione, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del consiglio d'amministrazione o della commissione d'avanzamento è provvedimento definitivo.

ART. 41.

(Condono disciplinare).

Il Ministro dell'interno provvederà a condonare, sentite le competenti commissioni di disciplina, le sanzioni disciplinari inflitte, fino alla data della pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai funzionari e agli agenti di polizia per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela dei diritti e degli interessi del personale.

Dalla stessa data cessano i conseguenti effetti giuridici.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali.

ART. 42.

(Disposizioni sull'uniforme, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi).

Con decreto del Ministro dell'interno saranno emanate le disposizioni sull'uniforme, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi anche di grado dei funzionari e degli agenti di polizia.

Fino alla emanazione del decreto previsto nel comma precedente e comunque non oltre tre mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento agli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia della Repubblica italiana continuano ad applicarsi — per quanto riguarda l'uniforme, lo stemma, i fregi e gli altri segni distintivi — le disposizioni dettate per il disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

ART. 43.

(Applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza).

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, se compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni riguardanti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In dette disposizioni le parole: «Corpo delle

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

guardie di pubblica sicurezza » si intendono sostituite da: « Corpo di polizia della Repubblica italiana ».

ART. 44.

(Oneri finanziari).

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti già previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.